



**REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE  
DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**Decreto di aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione**

**VISTO** Lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.R. n. 28 del 1962 e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 06/03/1976, n. 24 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 1991 e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 2000 e s.m.i.;

**VISTI** la L.R. n. 19 del 2008 ed il D.P.Reg. Attuativo n. 12 del 2009 e s.m.i.;

**VISTI** i precedenti provvedimenti approvativi dell' Albo degli operatori della Formazione professionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 350 del 2010 che al punto 2 prevede l'Istituzione di un Albo da intendersi quale elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire tutti gli operatori del settore della Formazione professionale assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;

**VISTA** la circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013 di avvio, a cura del dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, delle procedure ordinate all' approvazione dell' " Albo regionale del Personale in servizio a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale" inclusivo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, rinviandosi, per ogni altro aspetto applicativo, al D.A del 16 ottobre 1997;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta n. 200 del 2013 nella quale si dispone di " *attivare tutte le procedure amministrative per l' aggiornamento del personale docente e non docente del settore della formazione professionale, secondo le previsioni contenute nella circolare n. 1 del 15 maggio 2013 dell'Assessore Regionale pe l'Istruzione e la Formazione Professionale*";

**VISTO** il D.A. n. 38 GAB/2013 istitutivo dell' Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;

**VISTI** i Decreti Assessoriali nn. 604/605/5899/F.P./2014 che confermano in capo al Dipartimento Regionale dell' Istruzione e della Formazione Professionale , tra gli altri, l'obbiettivo operativo della conclusione del procedimento relativo all'approvazione dell'Albo Regionale degli Operatori della Formazione Professionale ;

**RITENUTO** di raggiungere pienamente tale obbiettivo operativo ;

**VISTO** in particolare l'art. 10 del DDG. n. 4228/2014 che affida al Servizio Sistemi Informativi, Accreditamento e Recupero Crediti la gestione e la responsabilità del procedimento relativo all'Albo;

**CONDIDERATO** che l' albo regionale del personale docente dei corsi di formazione è stato istituito dall' art. 14 della Legge Regionale n. 24/1976, ed è la stessa che ne disciplina i presupposti per l'iscrizione, agli art. 13 e 14, ponendo l'Albo sotto il controllo di una apposita Commissione regionale;

**VERIFICATO** altresì, l'esistenza di una specifica normativa di rango primario, e che quindi l'iscrizione all'albo non può ritenersi o rendersi limitata a determinate categorie di soggetti, né subordinata a requisiti che nella legge non trovano riscontro;

**CONDIDERATO** che sono pervenute numerose istanze di inserimento nell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione;

**PRESO ATTO** delle innumerevoli pronunce disposte con sentenze/ordinanze degli organi della giustizia Amministrativa Regionale sia di 1° che di 2° grado con le quali è stato disposto l'immediato inserimento nell'Albo regionale dei formatori, dei soggetti in possesso dei requisiti previsti esclusivamente dalla Legge Regionale n. 24/1976;

**VISTO** l'art. 6 del D.A. n. 38/GAB/2013 che demanda al Dirigente Generale gli affari amministrativi e gestionali di competenza, per il corretto inserimento dei nominativi dell'Albo;

**VISTO** il DDG n. 4228 del 1/08/2014 di aggiornamento dell'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale;

**VISTO** il DDS n. 678 del 13/02/2015, di integrazione al DDG 4228 del 1/08/2014;

**VISTO** il DDS n. 6705 del 24/09/2015, di integrazione al DDG 4228 del 1/08/2014;

**VISTO** il DDS n. 8075 del 30/10/2015, di integrazione al DDG 4228 del 1/08/2014;

**VISTO** il DDS n. 9764 del 11/12/2015, di integrazione al DDG 4228 del 1/08/2014;

**VISTO** il DDS n. 2296 del 16/05/2016, di integrazione al DDG 4228 del 1/08/2014;

**RITENUTO** indispensabile unificare i sopra richiamati Decreti di integrazione al DDG 4228 del 1/08/2014 ed aggiornare l'Albo regionale che costituisce uno strumento ricognitivo degli operatori della formazione professionale, al fine di garantire la certezza giuridica del bacino dei lavoratori impegnati nel servizio formativo erogato;

## D E C R E T A

### Art. 1

E' aggiornato l'Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione istituito con l'art. 14 della Legge Regionale n. 24 /1976;

### Art. 2

Sono inseriti nell'Albo regionale gli operatori iscritti nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente Decreto, suddiviso in tre macro-aree, corrispondenti alle filiere in cui si articola il settore della formazione professionale: interventi formativi – percorsi di istruzione e formazione professionale – servizi formativi. La superiore suddivisione ha esclusivamente finalità sistematica e non preclude al soggetto il passaggio da una filiera all'altra, in presenza di idonea documentazione che ne giustifichi il passaggio;

### Art. 3

Saranno cancellati dall'Albo del personale docente e non docente dei corsi di formazione i soggetti non più in servizio a seguito di:

- a) licenziamento disciplinare;
- b) richieste di cancellazione volontarie dall'Albo regionale;
- c) pensionamento;

Saranno altresì cancellati dall'Albo quei soggetti nei cui confronti, all'esito dei controlli periodici effettuati ai sensi della normativa vigente, sono state riscontrate irregolarità dei dati dichiarati ai fini dell'inserimento nell'Albo medesimo in relazione ai requisiti di ordine generale previsti dagli art. 13 e 14 della legge Regionale n. 24/1976 ed in specifiche norme contenute in testi normativi per il contrasto alla mafia ed alla corruzione;

### Art. 4

In conformità con il quadro normativo dal quale è disciplinato, l'Albo regionale di cui all'art. 1 del presente decreto, costituisce uno strumento ricognitivo degli operatori della formazione professionale, al fine di garantire la certezza giuridica del bacino dei lavoratori impegnati nel servizio formativo erogato;

Eventuali problematiche riguardanti l'assunzione, l'esecuzione del rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento giuridico-economico degli operatori, rilevano esclusivamente nei rapporti privatistici intercorrenti tra lavoratore ed ente di appartenenza. Restano pertanto impregiudicate le specifiche disposizioni che disciplinano la regolarità ed il controllo della spesa e di ogni altro aspetto gestionale, fiscale ed assicurativo/previdenziale, dell'ente gestore nei confronti dei propri dipendenti;

#### **Art. 5**

Sarà cura del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, Servizio VI Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori, adottare tutti gli atti amministrativi e gestionali di competenza: iscrizione – custodia – controllo - modifica e cancellazione dall'Albo regionale;

#### **Art. 6**

Al fine di procedere all'aggiornamento annuale dell'Albo, i soggetti interessati, entro il 31 maggio di ogni anno, comunicheranno al Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Servizio VI Accreditamento e Albo Regionale dei Formatori, le richieste di iscrizione e/o le modifiche da apportare all'Albo pubblicato nell'anno precedente, che verrà aggiornato e pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno. Avverso la mancata o errata iscrizione all'Albo regionale, dovrà essere presentata apposita istanza al Servizio VI del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla pubblicazione.

#### **Art. 7**

Il presente decreto sarà pubblicato sulla GURS per estratto e nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale .

Nessun immediato onere finanziario deriva dall' approvazione del presente Decreto.

